Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 7 gennaio | Numero 4

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

Con R. decreto del 4 corrente mese, è stato disposto che, sino a quando durerà l'assenza da Roma del ministro delle colonie, prof. LUIGI ROSSI, e in mancanza del sottosegretario di Stato per il Ministero delle colonie, le funzioni relative alla carica di sottosegretario di Stato del detto Ministero siano esercitate dal nobile CARLO dei conti SFORZA, senatore del Regno, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2440 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 25 giugno 1917, numero 1023 e 26 ottobre 1917, n. 1769;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri

per la giustizia e gli affari di culto, e per il tesoro per le finanze e per l'industria, commercio o lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato a tutto il 31 dicembre 1920, il termine del sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della pace - fino al quale in conformità dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023 - il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, può prorogare il pagamento dei debiti ammortizzabili a rate periodiche e con rimborso graduale, nei riguardi di quelle Società esercenti, a trazione meccanica, ferrovie, tranvie e servizi pubblici permanenti di navigazione lacuale che in seguito ai risultati dei bilanci di esercizio per gli anni 1915, 1916, 1917 e 1918, non abbiano distribuito dividendo ai propri azionisti, sempreché non trattisi di obbligazioni servite da sovvenzioni governative debitamente vincolate.

Art. 2.

Alle anzidette Società è consentito:

a) di provvedere alla capitalizzazione del debito accumulato in tutta la durata della moratoria, in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 giugno 1917, n. 1023 ed al precedente articolo 1, per importo delle cedole inestinte e dei relativi interessi pro-rata al 5 0[0], sotto forma di aumento del valore nominale delle corrispondenti obbligazioni; tale aumento di valor nominale dovrà risultare mediante stampigliatura del titolo e ad esso sarà applicato l'interesse stabilito per le obbligazioni originarie;

b) di sospendere ulteriormente, a decorrere dal 1° gennaio 1921, e per un periodo di tempo pari alla durata della moratoria l'ammortamento delle obbligazioni moratoriate: peraltro nel nuovo periodo di sospensione le Società stesse dovranno provvedere, anno per anno, al rimborso delle obbligazioni estratte, durante la moratoria, col cumulo non capitalizzato dei relativi interessi al 5 0[0].

Art. 3.

In relazione alla moratoria stabilita dall'art. 1 del presente decreto, resta sospeso il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle cedole che andranno a scadere successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.

In dipendenza del disposto del precedente art. 2, lettera a), al pagamento dell'imposta la cui corresponsione sarà rimasta sospesa verrà provveduto all'atto del rimborso delle obbligazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1921 l'imposta sulle cedole delle obbligazioni sarà commisurata all'interesse spettante ai portatori delle obbligazioni, in relazione al maggior valore nominale del titolo.

Art. 4.

E' pure protratto al 31 dicembre 1920 il termine del sessantesimo giorno dopo la pubblicazione della pace indicato nella seconda parte dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1917, numero 1769, circa la proroga delle obbligazioni derivanti dai contratti a termine, dai riporti e dalle proroghe giornaliere, di cui alla prima parte dello stesso art. 1.

Art. 5.

I Nostri ministri proponenti stabiliranno d'accordo le norme per l'applicazione del presente decreto, anche per quanto concerne le modificazioni da apportarsi ai piani di ammortamento in conseguenza della sospensione prevista alla lettera b) del precedente articolo 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — PANTANO — MORTARA — SCHANZER — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2442 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

n. 1723, che costituisce l'Ente nazionale per l'istruzione degli adulti analfabeti, determinandone l'ordinamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'intesa col ministro dell'istruzione e con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla disposizione della lettera c) dell'art. 3 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1723, è sostituita la seguente:

« c) da un contributo annuo di lire centomila a carico del bilancio del Fondo per l'emigrazione ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2445 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, numero 1311;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della istruzione pubblica, dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La scadenza del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, è prorogata fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2433 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 927, con cui è data facoltà agli studenti militari, inscritti alle Università e agli Istituti d'istruzione superiore, di presentare tardivamente le domande di dispensa dalle tasse relative agli anni accademici fatti sotto le armi;

Riconosciuta la opportunità che il beneficio della dispensa predetta sia esteso anche agli studenti militari che abbiano già provveduto al pagamento delle tasse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 927, che escludeva gli studenti militari che avessero già pagato le tasse per gli anni accademici passati sotto le armi dal beneficio di chiedere ora la dispensa dal pagamento delle tasse medesime giusta il predetto art. 1.

Art. 2.

Il termine di presentazione delle domande di dispensa dalle tasse, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 927, è prorogato fino al 31 gennaio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2292 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e dei prestiti è autorizzata a concedere sino al 30 giugno 1929 mutui senza interesse al fine di provvedere alla costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi e di speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di tracoma.

Tali mutui possono concedersi colle garanzie di cui agli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II°, parte 1ª, ai comuni ed alle provincie, anche riuniti in consorzio, e sono estinguibili in un periodo non eccedente i 35 anni, e, in caso di assoluta necessità giustificata dalle condizioni finanziarie dell'ente mutuario, in 50 anni.

I mutui stessi possono anche concedersi ad istituti di beneficenza o ad altri enti morali, ed in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato, vinco-

Art. 2.

Ogni singolo mutuo non può eccedere la somma di lire cinquantamila se si tratta di un ambulatorio e di lire duecentocinquantamila se si tratta di un reparto ospedaliero.

Gli interessi sono a carico dello Stato, che li corrisponde direttamente alla Cassa dei depositi e dei prestiti in tante quote annue uguali, quanto sono gli anni di ammortamento. Pel pagamento degli interessi è stanziato in apposito capitolo del bilancio del ministero dell'interno un fondo di lire venticinquemila per ciascun esercizio finanziario. Le somme che non siano impegnate in un esercizio vanno in aumento delle disponibilità degli anni successivi.

Il concorso dello Stato può essere concesso anche quando i mutui siano contratti con Istituti diversi dalla Cassa dei depositi e dei prestiti, ma la concessione non può importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il mutuo fosse contratto con la Cassa dei depositi e dei prestiti.

Ai mutui ed ai lavori indicati nell'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto nel presente decreto, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche, da eseguirsi con mutui di favore e col concorso dello Stato.

Art. 3.

In speciali capitoli del bilancio del ministero dell'interno sono stanziate in ciascun esercizio finanziario:

a) la somma di L. 400.000 da erogarsi in sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di istituti, di cui all'articolo 1, da concedersi di preferenza a quegli enti che non possono contrarre mutui per difetto della garanzia di cui all'art. 1;

b) la somma di L. 350.000 da erogarsi in sussidi per il funzionamento di istituti per la cura ambulatoria ed ospitaliera del tracoma, per la propaganda e per i corsi teorico-pratici presso le cliniche oculistiche per la diagnosi, cura e profilassi della malattia.

Le somme, che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi.

Art. 4.

Nella concessione dei benefici, di cui agli articoli precedenti, deve darsi la precedenza agli enti che si propongono l'assistenza degli infermi congedati dall'esercito, che abbiano contratto l'infezione tracomatosa in servizio militare di guerra.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è obbligatoria per i medici la denuncia di qualunque caso di tracoma riscontrato nelle scuole, istituti di educazione e di cura, opifici industriali e, in genere, nelle collettività.

Ai contravventori sono applicabili le penalità comminate dal predetto articolo 123.

Art 6.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio dell'esercizio finanziario corrente le variazioni conseguenti ai precedenti articoli.

Art 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2206 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti il decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625 e la legge 31 dicembre 1915, n. 1774;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'interno è autorizzato a coprire, con le norme indicate negli articoli seguenti, i posti vacanti nel personale dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Dei posti indicati nell'articolo precedente, quelli di veterinario provinciale di 4ª classe saranno conferiti ai vincitori di un concorso per titoli fra i segretari veterinari della Direzione generale della sanità pubblica, l'assistente veterinario del Laboratorio di micrografia e batteriologia della stessa Direzione generale, e i veterinari di confine e di porto.

Per quelli dei posti rimanenti per i quali a termine delle disposizioni anteriormente in vigore, il conferimento doveva farsi in seguito a pubblico concorso per esame, o per titoli ed esame, il ministro dell'interno è autorizzato a bandire concorsi per soli titoli, salva alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti, ove lo ritenga necessario, a prove di esame.

Art. 3.

Ai concorsi banditi a mente del secondo comma del precedente articolo possono essere ammessi coloro che oltre a possedere gli altri requisiti indicati all'art. 4 del regolamento approvato con il Nostro decreto 25 giugno 1914, n. 702, e aver conseguito il titolo di studio corrispondente al posto cui aspirano, indicato nell'articolo stesso, abbiano compiuto gli anni 18, e non oltrepassati i 35 alla data del decreto che indirà il concorso.

Coloro che già si trovano in servizio dell'Amministrazione della sanità pubblica, anche a titolo provvisorio, straordinario o avventizio, vi sono ammessi con esonero dai limiti di età.

Le stesse norme si applicano per l'ammissibilità ai posti conferibili senza concorso.

Art. 4.

Nei concorsi predetti, i titoli da prendere in considerazione sono:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi in cui fu conseguito il titolo accademico richiesto per la partecipazione al concorso;

b) il servizio prestato nell'Amministrazione della sanità pubblica e specialmente il grado di diligenza e capacità dimostrato nell'adempimento dell'ufficio;

c) gli uffici od impieghi coperti presso altre Amministrazioni governative o presso altre Amministrazioni provinciali o comunali che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle amministrazioni suddette;

d) le pubblicazioni relative alle discipline igieniche e in modo speciale a quelle più propriamente interessanti il posto messo a concorso, esclusi i manoscritti e le bozze di stampa;

e) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto stesso.

A parità di merito, sono preferiti coloro che siano invalidi di guerra o feriti in combattimento; gli insigniti di medaglia al valore militare o di marina o di altra speciale attestazione al merito di guerra; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 5.

Il giudizio sui concorrenti sarà dato da una Commissione nominata dal ministro dell'interno e composta di un consigliere di Stato, presidente, di un professore ordinario di Regia Università, e del direttore generale della sanità pubblica o di un funzionario dell'Amministrazione della sanità pubblica di grado non inferiore a direttore capo di divisione.

Art. 6.

Il ministro dell'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, seguito dalla Commissione, approva la graduatoria dei vincitori.

La prima nomina dei vincitori dei concorsi di cui al secondo comma dell'art. 2 è fatta a titolo di tirocinio e di esperimento.

Al termine di un anno e non oltre il secondo mese dalla scadenza verrà proceduto alla nomina definitiva di coloro che, dopo aver prestato servizio effettivo per quell'intero periodo, abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità da una apposita Commissione nominata dal ministro dell'interno, che giudicherà sulla base del servizio prestato.

Coloro che non conseguissero la nomina verranno con lo stesso termine licenziati senza che loro spetti alcun diritto o ragione per indennità o altro compenso.

Art. 7.

Per tutto ciò che non sia disposto dal presente decreto si seguiranno, in quanto siano applicabili e non contrastino con quanto è di sopra prescritto, le disposizioni del regolamento approvato con il Nostro decreto 24 giugno 1914, n. 702.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2483 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I procedimenti giudiziali ordinari per espropriazione forzata di beni immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso sono sospesi a tutto il 31 dicembre 1921.

Fino allo stesso termine rimane sospesa a favore dei creditori ogni decadenza o perenzione di termini processuali stabiliti dalla legge e anche la prescrizione preveduta nell'art. 2144 del codice civile.

I creditori possono nondimeno notificare e far trascrivere il precetto per gli effetti stabiliti nell'art. 2085 del Codice civile e possono, in virtù del precetto notificato e trascritto prima o dopo di questo decreto, ottenere i provvedimenti assicurativi autorizzati nello stesso articolo. Le istanze relative sono proposte al presidente del tribunale con procedimento stabilito per gli incidenti.

La notificazione del precetto, menzionata nel precedente capoverso, vale anche per gli effetti contemplati nell'art. 687 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

Nell'ordinanza o nella sentenza che provvede a norma del secondo capoverso dell'art. 1 possono essere stabilite norme speciali per il pagamento degli interessi dei debiti ipotecari mediante il reddito netto dell'immobile, ovvero per il deposito giudiziale del medesimo, con le garanzie e sanzioni convenienti ai singoli casi.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 1 non è applicata qualora il debitore con dichiarazione scritta, ovvero comparendo in giudizio, consenta alla espropriazione.

Art. 4.

A istanza del debitore potrà, in ogni caso, essere disposta nel giudizio di graduazione la riduzione della misura degli interessi insoluti a due terzi di quella stabilita nel contratto, o nella sentenza, da cui hanno titolo.

Art. 5.

Per i crediti non ancora scaduti, garantiti con ipoteca sugli immobili menzionati nell'art. 1, le annualità di interessi 1917, 1918 e 1919 che si trovino insolute in tutto o in parte, sono di diritto capitalizzate con decorrenza dal 1° gennaio 1920 salvo diverso accordo fra le parti.

La iscrizione ipotecaria è estesa di diritto a garantire l'importo degli interessi capitalizzati, anche per gli effetti stabiliti nell'articolo 2010 del Codice civile e dalle leggi sul credito fondiario.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Con la entrata in vigore del presente decreto è abrogata, o rispettivamente derogata, ogni disposizione contraria o diversa da quelle contenute nel medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2484 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1496;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate al 30 giugno 1920 le modificazioni introdotte per il « legno comune » alla tariffa dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577) con l'articolo 1° del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1496.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2441 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 14 ottobre 1906, n. 546, 22 novembre 1908, n. 693, 24 novembre 1908, n. 756, 16 maggio 1909, n. 341, 12 maggio 1910, n. 680 ed il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 ed i RR. decreti 16 maggio 1912, n. 574 e 6 aprile 1913, n. 462;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a che non saranno in grado di funzionare, nell'Amministrazione postale-telegrafica-telefonica, il Consiglio d'amministrazione, i Consigli postali e dei servizi elettrici, il Consiglio di disciplina centrale ed il

Consiglio di disciplina compartimentale di cui agli articoli 2, 10, 44 e 46 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, continueranno a funzionare il Consiglio di amministrazione o disciplina com'è attualmente costituito in ordine al disposto dell'art. 47 del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè la Commissione disciplinare centrale e le Commissioni di cui agli articoli 45 e 46 del R. decreto 12 maggio 1910, n. 680 e 37 del R. decreto del 16 maggio 1909, n. 341 e l'art. 75 del 6 aprile 1913, n. 462.

I direttori generali hanno facoltà di delegare capi di divisione a rappresentarli sia nel Consiglio d'amministrazione che nella Commissione disciplinare centrale.

Gli ispettori generali, che facevano parte della Commissione disciplinare centrale e della Commissione di cui all'art. 37 del R. decreto 16 maggio 1909, n. 341, saranno sostituiti da capi di divisione designati dal ministro.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione e disciplina, la Commissione disciplinare centrale e le Commissioni che restano temporaneamente in funzione ai sensi dell'articolo precedente, saranno regolati dalle norme procedurali; avranno i limiti di competenza e le attribuzioni contemplate dalle norme vigenti prima dell'andata in vigore del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

Fino a che non saranno in grado di funzionare il Consiglio di amministrazione, i Consigli postali e dei servizi elettrici, il Consiglio di disciplina centrale ed i Consigli di disciplina compartimentali di cui agli articoli 2, 10, 44 e 46 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, restano sospese tutte le disposizioni del citato decreto-legge che stabiliscono nuove attribuzioni e competenze agli organi sopra indicati.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà vigore dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI.

Visto, ***Il guardasigilli*****: MORTARA.**

Il numero 2485 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2335;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La decorrenza del Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2335, anzichè dal 1° dicembre 1919, è stabilita dal 1° luglio stesso anno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2482 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 luglio 1919, n. 1320, con cui è costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, una Commissione per la liquidazione delle pelli e di materiali accessori di proprietà dell'Amministrazione militare e pei servizi dei pellami per l'approvvigionamento della popolazione civile;

Ritenuta l'opportunità di istituire per tutte le operazioni relative alla liquidazione in parola, un conto corrente infruttifero col tesoro dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro è autorizzato a provvedere, d'accordo col ministro del tesoro, alla istituzione di un conto corrente infruttifero con la tesoreria centrale per la gestione e il finanziamento della liquidazione dei pellami e dei materiali accessori affidata alla Commissione istituita con R. decreto 10 luglio 1919, n. 1320, nonchè per l'approvvigionamento delle calzature per la popolazione civile.

Dallo stesso conto corrente, con ordini firmati dal presidente o da un suo delegato, potranno essere prelevati, a seconda dei bisogni i fondi necessari per le spese di qualsiasi natura relative al compito della Commissione liquidatrice, salvo quanto dispongono gli articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625.

Di tali provvedimenti sarà reso regolare conto col relativi documenti giustificativi alla chiusura del conto corrente.

Art. 2.

Con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con il ministro del tesoro, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2500 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, nonchè il R. decreto-legge 24 novembre, n. 2304;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È affidata alla R. Avvocatura erariale la difesa dello Stato italiano e delle Amministrazioni da esso dipendenti innanzi alla Corte di cassazione di Roma e al Consiglio di Stato, nonchè innanzi alle altre autorità o magistrature del Regno nelle cause relative a interessi dello Stato italiano e delle dette Amministrazioni nei territori oltre l'antico confine, ai quali si applicano per l'Amministrazione civile le norme dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081 e quelle del decreto 24 luglio 1919, n. 1251.

Innanzi alle stesse autorità o magistrature, la difesa degli enti che a norma della legislazione vigente nei territori suindicati, godono del patrocinio erariale, è pure affidato alla R. Avvocatura erariale.

Spetta altresì all'Avvocatura erariale di dar parere e di provvedere agli atti di tutela legale nell'interesse dello Stato italiano, delle Amministrazioni e degli Enti precedentemente indicati in tutti gli affari per i quali si presenti la eventualità di un giudizio innanzi alle predette magistrature.

Art. 2.

Il ruolo organico del personale della R. avvocatura erariale è aumentato, nella categoria degli avvocati, di due posti di sostituto avvocato generale, di due posti di avvocato distrettuale, di cinque posti di vice avvocato, dei quali due di prima e tre di seconda classe, di sette posti di sostituto avvocato, dei quali due di prima, due di seconda e tre di terza classe.

Il ministro del tesoro con suo decreto provvederà alla iscrizione nel bilancio del Ministero medesimo delle assegnazioni necessarie per tali nuovi posti.

Art. 3.

Per il conferimento di non oltre la metà dei posti indicati nel precedente articolo sarà provveduto, intesa la Commissione permanente, di cui all'art. 12 della legge sulla R. Avvocatura erariale testo unico 24 novembre 1913, n. 1303, con la nomina da parte del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio, di persone scelte di preferenza tra gli italiani appartenenti al territorio delle nuove Provincie, i quali siano magistrati, avvocati o laureati in giurisprudenza, ovvero siano forniti di titoli accademici equipollenti conseguiti all'estero.

Per le designazioni previste nel presente articolo, interverrà alla Commissione permanente con voto deliberativo il capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie.

Art. 4.

Per il conferimento degli altri posti di sostituto avvocato erariale, sarà provveduto in conformità alle vigenti disposizioni. Le nomine agli altri gradi saranno fatte fra i funzionari della R. avvocatura erariale del grado immediatamente inferiore.

Art. 5.

Le promozioni di grado a vice avvocato erariale sono fatte fra i sostituti avvocati erariali per i primi due quinti a scelta e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito.

Le promozioni al grado di sostituto avvocato erariale generale e di avvocato erariale distrettuale, sono fatte esclusivamente a scelta fra i vice avvocati erariali.

Art. 6.

È data facoltà al Governo di pubblicare il testo unico delle leggi sulla R. avvocatura erariale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto legge, previe, occorrendo, le opportune modificazioni.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 2454. Regio decreto 13 novembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917 e 1918, per la integrazione dei bilanci per la diminuzione di entrata dipendente dalla riduzione dei canoni concessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 ottobre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro).

SIRE!

Per le dimissioni presentate da 15 consiglieri, su venti assegnati al Comune, il Consiglio comunale di Nicotera, ridotto a meno di un terzo dei suoi rappresentanti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale amministrazione, per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, e dovendosi d'altra parte procedere alla sistemazione dei servizi pubblici in abbandono è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 settembre scorso, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede il decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Nicotera, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Alberto Lanzillotti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 33 e 50 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, che **riordina** il servizio del collocamento nel Regno e istituisce la **assicurazione** obbligatoria contro la disoccupazione;

Sentita la Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione;

Su proposta del direttore generale dell'Ufficio nazionale per il **collocamento** e la disoccupazione;

Decreta:

In via provvisoria e fino a nuova disposizione, per la riscossione **dei contributi** dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, **saranno** osservate le seguenti norme:

Art. 1.

Sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione **involontaria per mancanza** di lavoro gli operai di ambo i sessi, i **quali siano occupati alle** dipendenze altrui anche occasionalmente **o interrottamente**, e che siano retribuiti con salario a tempo o a **cottimo**, e così pure i dipendenti non operai delle aziende private **(impiegati e commessi)** i quali godono complessivamente una retribuzione non superiore a L. 350 mensili.

Art. 2.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione:

1° **coloro che non hanno** compiuto il 15° anno e coloro che **hanno compiuto** il 65° anno di età;

2° **i lavoranti a domicilio e gli addetti** ai servizi domestici;

3° **i lavoranti fissi alle dipendenze dello Stato**, delle Provincie, **dei Comuni e degli enti morali**;

4° **i dipendenti fissi** delle ferrovie dello Stato **e** delle ferrovie **secondarie** e delle **tramvie** soggette alla legge sull'equo trattamento;

5° **coloro che prestano opera senza retribuzione.**

Art. 3.

Agli effetti del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, sono datori di lavoro coloro **che mediante retribuzione** assumono a scopo di lucro **persone** alla propria dipendenza per lavori da eseguire per proprio **conto a giornata** o a cottimo **o ad opera o in** qualsiasi altra **forma**, e coloro che sono ritenuti tali ai termini dell'articolo **seguente**.

Art. 4.

Sono considerati datori di lavoro coloro che, assumendo lavori **da altri, rivestono** la figura di imprenditori di opere ad appalto o **di subappaltatori**. Se l'assuntore del lavoro non ha questa figura, **ma quella** invece di lavoratore cottimista, è considerato datore di **lavoro**, anche nei riguardi delle **persone** da lui assunte e pagate a **coadiuvarlo**, il **committente** del lavoro a cottimo.

L'affittuario di un fondo è considerato, insieme all'enfiteuta ed **usufruttuario** del fondo, **datore** di lavoro verso le persone estranee **alla sua famiglia** assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda e sono **entrambi** solidalmente responsabili del pagamento del contributo di **assicurazione**.

Il **proprietario**, enfiteuta od usufruttuario e, se il fondo è dato in affitto, l'affittuario è considerato datore di lavoro insieme al mezzadro, con responsabilità solidale con lui, per il pagamento del contributo di assicurazione verso le persone **assunte al lavoro** per i bisogni dell'azienda.

Le Società cooperative sono considerate datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che occupano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 5.

S'intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso **dell'opera** prestata.

Sono **quindi** comprese nella **retribuzione** anche le **competenze accessorie** al **salario** o stipendio, corrisposte **in base** al contratto di lavoro o d'impiego; non vi è compresa la partecipazione agli utili di bilancio.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella **retribuzione** gli assegni variabili, come le indennità chilometriche o a tempo determinato, i premi per economia di combustibile, e simili competenze accessorie.

Se la retribuzione consiste in parte o **totalmente nella** gratuità dell'alloggio o del vitto o in altre prestazioni **in natura**, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Sono validi agli effetti del presente decreto, i valori fissati dagli Istituti provinciali di previdenza sociale, di cui al decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per l'alloggio o il vitto, e i prezzi medi locali per altre eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base nella determinazione della retribuzione a tutti gli effetti dell'applicazione del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

Art. 6.

Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, deve essere depurato delle spese di arnesi di lavoro e simili eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.

Nel caso di lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, per il calcolo **della** categoria di retribuzione, la durata effettiva, oppure, quando questa non si possa determinare, il numero delle giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda d'accordo con i propri dipendenti interessati.

Il versamento dei contributi sopra le tessere può essere fatto nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di un mese.

Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi, secondo gli accordi presi caso per caso tra le parti interessate.

Art. 7.

Qualora nelle singole Provincie siano state regolarmente adottate tabelle di salari medi in conformità al regolamento in applicazione del decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, i salari fissati in tali tabelle saranno presi per base anche nella fissazione dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Art. 8.

Spetta al datore di lavoro di stabilire a quale categoria di retribuzione appartiene ciascuno dei propri **dipendenti. Dovrà tenersi conto** delle tabelle dei salari **medi, ove siano state rese applicabili.**

Art. 9.

Nel periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1920, i datori di lavoro dovranno rilasciare la tessera di assicurazione **contro la disoccupazione** agli operai ed impiegati che **si trovino alle loro dipendenze** e che siano soggetti all'obbligo **dell'assicurazione.**

Art. 10.

Agli operai giornalieri la tessera **potrà** essere rilasciata **anche** dagli uffici comunali, dagli organi del collocamento e dalle **Casse** di assicurazione contro la disoccupazione involontaria. **Rimane però**

sempre l'obbligo al datore di lavoro di fornire la tessera al lavoratore od impiegato che si presenti al lavoro senza esserne munito. Il datore di lavoro, o rispettivamente l'organo che rilascia la tessera di assicurazione, dovrà inviare alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, che ha sede nel capoluogo della Provincia, l'apposito tagliando della tessera, accuratamente riempito.

L'invio dei tagliandi ha luogo per raccomandata in franchigia postale.

Art. 11.

La tessera deve essere numerata in serie. Essa è stampata e distribuita dall'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione ed è posta in vendita al prezzo di L. 0,15. Ai rivenditori e ai datori di lavoro che acquistano almeno mille tessere presso gli organi autorizzati sarà concessa una riduzione di prezzo, che sarà stabilita dalla Giunta esecutiva centrale per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 12.

La tessera di assicurazione contro la disoccupazione è conservata dal datore di lavoro, presso il quale il titolare è occupato.

Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

Coloro i quali mutano padrone di giorno in giorno conserveranno presso di sé la tessera di assicurazione, presentandola ad ogni nuovo padrone, il quale dovrà apporvi la marca di assicurazione, annullandola con la propria firma o col proprio timbro.

Art. 13.

Il datore di lavoro che assume persone alla propria dipendenza deve chiedere ad esse se siano già provviste di tessera, e nel caso in cui non ne siano provviste e siano tuttavia obbligate all'assicurazione, deve rilasciare ad esse la tessera.

Se le persone assunte al lavoro sono già provviste di tessera, il datore di lavoro deve chiederne la consegna per applicarvi le marche di assicurazione; in mancanza della consegna della tessera da parte del titolare di essa, il datore di lavoro rilascia una nuova tessera.

Art. 14.

Le tessere emesse nel primo semestre dell'anno 1920 sono valide sino a tutto il 30 giugno 1920 Entro il giorno 20 del successivo mese di luglio, esse debbono essere consegnate o inviate in piego raccomandato dai datori di lavoro alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione che ha sede nel capoluogo della Provincia, dopo che vi siano stati versati tutti i contributi dovuti.

Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che ne siano detentori

Il datore di lavoro rilascerà col 1° luglio ai titolari una nuova tessera, la quale porterà notizia del numero di matricola della tessera che viene a sostituire, e riprodurrà l'indicazione del numero delle marche applicate sulle tessere precedenti in ciascuno degli antecedenti semestri utili agli effetti del sussidio di disoccupazione.

Art. 15.

Le tessere non possono essere sequestrate nè trattenute da chi non ne sia il titolare o contro la volontà di questi, se non dal datore di lavoro, nei casi stabiliti dagli articoli precedenti, e dagli organi dell'assicurazione per gli eventuali controlli.

Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie, oltre quelle ammesse dal presente decreto e dalle istruzioni della Cassa di assicurazione.

Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate dalle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione e dall'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione della vigilanza per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria.

Art. 16.

In caso di smarrimento della tessera di assicurazione contro la disoccupazione, potrà esser fatta domanda di rinnovazione alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione alla quale è stato inviato il relativo tagliando.

Il titolare della tessera dovrà fornire alla Giunta le prove dei versamenti eseguiti sulla tessera, mediante esibizione di estratti dei libri paga autenticati dai datori di lavoro, presso i quali è stato occupato, o altrimenti.

La Cassa rilascierà una nuova tessera con lo stesso numero della precedente, inscrivendovi le quote dei versamenti che risulteranno eseguiti sulla tessera smarrita.

La nuova tessera porterà l'annotazione « Duplicato per smarrimento ».

Nel caso che la tessera sia resa inservibile l'interessato deve produrla, insieme alla richiesta del duplicato, alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, la quale riporterà sul duplicato l'ammontare dei contributi che risultino regolarmente versati.

La nuova tessera porterà l'annotazione « Duplicato ».

Art. 17.

Fino a nuova disposizione la tessera di assicurazione contro la disoccupazione sostituisce a tutti gli effetti il libretto di lavoro di cui all'art. 12 del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214.

L'ammenda prevista dall'art. 12 del detto decreto è applicabile anche nei riguardi della tessera di assicurazione.

Art. 18.

A partire dal 1° marzo 1920 i disoccupati che non siano muniti del foglio personale di riscossione, per essere ammessi al sussidio di disoccupazione, dovranno esibire la tessera di assicurazione contro la disoccupazione, che rimarrà depositata presso l'organo erogatore sino a quando il titolare continuerà a percepire il sussidio. Al titolare sarà rilasciato il foglio personale di riscossione.

Art. 19.

È sospeso il pagamento del sussidio di disoccupazione all'operaio, la cui tessera presenti tracce di alterazioni o manomissioni.

Le tessere che presentino traccie di alterazioni dovranno essere ritirate dagli organi erogatori, dei quali vengono in possesso, e sostituite con tessere nuove in cui si riepilogheranno soltanto i versamenti regolari e sicuri risultanti dalla tessera alterata, e in cui sarà fatta annotazione della sospensione del sussidio.

La tessera alterata sarà inviata alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, la quale, occorrendo, trasmetterà regolare denuncia all'autorità giudiziaria.

La nuova tessera porterà la dicitura « Duplicato per alterazione ».

Art. 20.

A partire dal 1° gennaio 1920 i datori di lavoro o loro delegati, all'atto della liquidazione e del pagamento dei salari e stipendi degli operai ed impiegati, saranno tenuti ad eseguire il versamento del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo per gli operai o impiegati, che vengano licenziati avanti la fine della giornata nella quale sono stati assunti.

Art. 21.

Per i braccianti giornalieri inviati al lavoro da un ufficio di collocamento che si assume l'incarico di riscuotere i salari dai datori di lavoro per versarli ai lavoratori, l'apposizione delle marchette potrà esser fatta dall'Ufficio di collocamento, il quale avrà cura di esigere dai datori di lavoro e di ritenere ai lavoratori la rispettiva quota di contributo.

In tal caso l'Ufficio di collocamento rilascerà al datore di lavoro una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità; e per ogni inadempienza saranno applicabili agli amministratori degli Uffici di collocamento le sanzioni comminate per i datori di lavoro.

Art. 22.

Il versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione avviene normalmente mediante marche emesse a cura dell'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Le marche saranno dei seguenti tipi:

Categorie di contributi.

		I.	II.	III.
Marche giornaliere	(tipo A)	L. 0,06	L. 0,12	L. 0,18
» settimanali	(tipo B)	» 0,35	» 0,70	» 1,05
» quindicinali	(tipo C)	» 0,70	» 1,40	» 2,10

Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro quanto la parte a carico dell'assicurato.

Art. 23.

Le caratteristiche delle marche per il versamento dei contributi sono determinate dalla Giunta esecutiva per il collocamento e la disoccupazione, che può variarle emettendo nuove serie di marche, ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

Il controllo sulla fabbricazione delle marche è esercitato mediante delegati dell'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, e a mezzo degli Uffici tecnici di finanza.

Art. 24.

La vendita delle marche è affidata di regola agli uffici postali. Può essere dalla Giunta esecutiva per il collocamento e la disoccupazione affidata ad altri organi. L'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione, di concerto, occorrendo, col Ministero delle poste, stabilisce le norme per tale servizio e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

Art. 25.

Fino a nuova disposizione il versamento dei contributi potrà essere fatto, a cura dei datori di lavoro, a mezzo di vaglia postale o bancario, indirizzato alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione che ha sede nel capoluogo della Provincia.

Contemporaneamente dovrà essere inviata alla stessa Giunta, che ne invierà ricevuta, la fattura di versamento dei contributi, compilata sul modulo predisposto dall'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.

Il datore di lavoro dovrà riportare nelle tessere individuali degli assicurati l'indicazione dei contributi versati sul conto rispettivo.

Per i giornalieri il versamento dovrà esser fatto regolarmente mediante apposizione delle marche giorno per giorno.

Art. 26.

Il datore di lavoro dovrà apporre la propria firma o il timbro della propria Ditta nella casella della tessera o sulla marchetta corrispondente al primo versamento da lui fatto.

All'atto del licenziamento il datore di lavoro – nella casella corrispondente al giorno del licenziamento o sull'ultima marchetta – dovrà scrivere il totale dei versamenti da lui fatti sulla tessera nel periodo lavorativo, aggiungendovi la propria firma o il timbro della propria Ditta.

Art. 27.

Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, se è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla categoria di retribuzione.

Art. 28.

Se i datori di lavoro che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata si dichiarano solidalmente responsabili del pagamento del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo di essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.

Art. 29.

Sono puniti con ammenda da L. 500 a L. 2000 senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi, coloro che contraffanno le marche emesse in esecuzione delle presenti norme, o fanno uso di marche contraffatte o alterate o già utilizzate, o le pongono in vendita o le mettono altrimenti in circolazione.

Sono puniti con ammenda da L. 10 a 300 coloro che rifiutano di consegnare la tessera al titolare, che lascia definitivamente il lavoro, o trattengono indebitamente le tessere contro la volontà del titolare.

È punita con ammenda da L. 10 a 300 la mancanza o la irregolare tenuta del libro di matricola prescritto dall'art. 30 e in generale le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto e a quelle emanate dalle Casse miste provinciali di assicurazione contro la disoccupazione e dalle Autorità locali competenti, in esecuzione del decreto stesso.

Art. 30.

A partire dal 1° marzo 1920, gli esercenti di aziende industriali o commerciali che hanno alla loro dipendenza persone da assicurare, a norma del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, devono tenere un libro di matricola per gli operai e per gli impiegati, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge per gli infortuni del lavoro. Il libro predetto, per gli esercenti di aziende industriali e commerciali non soggetti alla legge per gli infortuni del lavoro, prima di essere messo in uso deve essere presentato alla Giunta provinciale per il collocamento e la disoccupazione, che lo farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

Sono esonerati da tale obbligo coloro che possiedono il libro matricola vidimato dall'Istituto provinciale di previdenza sociale.

Il ministro per l'industria, commercio ed il lavoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, ha facoltà di estendere l'obbligo di tenere i libri predetti a tutte o a parte delle aziende agrarie.

Roma, 29 dicembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 10 gennaio 1915, n. 107, ed il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820, riguardanti il concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione;

Vista la domanda in data 24 giugno 1919 e quella in data 20 agosto 1919, avanzata dalla Società anonima agricola industriale dei Colli di Palermo, legalmente costituita a rogito del notaro Andrea Abbate di Palermo, in data 21 luglio 1916, per ottenere il concorso dello Stato nelle spese per la costruzione di opere destinate ad irrigare una tenuta di oltre 20 ettari, sita in Resuttana Colli, in Palermo, mediante acqua sollevata da pozzi;

Visto il piano dei lavori ed il relativo preventivo per una somma di lire centoquarantaduemila;

Visto il parere del genio civile di Palermo espresso nella nota 3 settembre 1919, n. 2494, favorevole all'accoglimento della domanda della Società anonima agricola industriale dei Colli, pur facendo riserve sull'ammontare della spesa del macchinario di sollevamento, la quale potrà determinarsi solo dopo constatato il rendimento del pozzo;

Ritenuto che la portata d'acqua da utilizzarsi col detto impianto sarà contenuta entro i limiti contemplati dalla legge 10 gennaio 1915, n. 107 e dal decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820, per potere accordare il contributo richiesto dallo Stato;

Considerato che il richiedente domanda il concorso dello Stato non già sotto forma di una quota di interesse annuo del 3 0/0, durante il 1° decennio, e del 2 0/0 durante il ventennio successivo sul capitale speso per i progettati lavori, ma bensì sotto forma di unica somma rappresentante il valore capitale corrispondente all'ammontare delle quote annue suddette di interesse, riportate al giorno in cui verrà detta somma corrisposta, mediante sconto al tasso del 4 0/0;

Ritenuta la opportunità e la convenienza di sussidiare l'opera ai sensi della ricordata legge e del citato decreto Luogotenenziale;

Decreta:

Art. 1.

È accordato alla Società anonima agricola industriale dei Colli di

Palermo il concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione di circa 20 ettari, in contrada Resuttana Colli del comune di Palermo a norma della legge 10 gennaio 1915, n. 107, e per quanto riguarda la portata del pozzo, a norma del decreto Luogotenenziale del 15 maggio 1919, n. 82.

Art. 2.

Tale concorso dello Stato sarà costituito da unica somma equivalente all'ammontare complessivo di tante quote di concorso, scontate al 4 0[0] le quali fossero date annualmente sotto forma di interesse in ragione del 3 0[0] durante il 1° decennio e del 2 0[0] durante il ventennio successivo, sopra la somma effettivamente spesa, la quale non potrà superare le lire centoquarantaduemila (L. 142,000) previste in progetto.

Art. 3.

L'ammontare preciso del concorso dello Stato, sarà stabilito con decreto Ministeriale dopo il collaudo delle opere a norma dell'articolo 7 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, ed il relativo pagamento avrà luogo un anno dopo la data del collaudo, che sarà eseguito a cura dell'ufficio del genio civile di Palermo.

La somma graverà sul capitolo corrispondente al 78 del bilancio del Ministero di agricoltura per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 novembre 1919.

Il ministro: VISOCCHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 3 aprile 1918:

Pensioni civili.

Guadagni Clotilde, ved. Giobbi, L. 323,33 — Sannones Emma, vedova Cresci, L. 495 — Rizzi Adelma, ved. Pianformi, L. 1004 66 — Venturini Angela, ved. Boggi, L. 266 50 — Alessandrini Beatrice, ved. Ruocco, L. 333,33 — Torri Enrico, ric. registro lire 4920 — Martucullo Francesco, usciere capo, L. 1616 — Liocorni Ciriaco, usciere capo, L. 1546 — Carrano Andrea, isp capo tasse, L. 4801 — Califano Nicola, 1° segretario, L. 3160 — Pajer Francesco, archivista, L. 2213 — Inverardi Vincenzo, 1° aiut. arch. Stato, L. 3337 — Ramazzini Amilcare, id., L 4080 — Campodonico Fortunato, op. mar., L. 1000 — Lazzaro Ester, vedova Greco, L. 1027,66 — Bois Fortunata, ved. Tellini, L. 1077 — Massasogni Giuseppa, ved. Mulazzi (indennità), L. 3153 — De Rubertis Luigi, deleg. P. S., L. 3244 — Ripesi Giuseppe, op. tab. (indennità), L. 1346,40.

Marchi M. Pia, ved. Zuccolo, L. 919,33 — Morelli Claudio, usciere capo, L. 1546 — Paolini Maria, orf. Vincenzo, L. 741 — Di Battista Filomena, ved. Bernabini, L. 672,33 — Capozzi Pasquale, usciere capo, L. 1563 — Primavari Maria, ved. Fabbiani, lire 417,66 — Nanin Ulderico, disegnatore, L. 2133 — Galliani Giovanna, ved. Boselli, L. 821,33 — Cardellino Lucia, ved. Gaja, L. 1228, ferrovie Stato — Lombardo Rosaria, ved. Napolitano, L. 270,66 — Sarg Vittorio, applicato, L. 2383 — Moracci Isabella, ved. Burgassi, L. 571,33 — Piermattei Quinto, usciere capo, L. 1468 — Pellis Enrico, archivista, L. 2354 — Ambanelli Luigi, id., 2650 — Valla Vittoria, ved. Priora, L. 1424,33 — Danielli Irene, ved. Bellasi, 1528 — Cona Luigi, archivista capo, L. 3165 — Calcara Oscar, uff. di rag., L. 2718 — Coscera Aristide, applicato, L. 2023 — Saracini Maria, v. Ciampi, L. 800 — Marastoni Margherita, ved. Giommi, L. 484,33 — Giommi Jole, orf. di Augusto, L. 484,33 — Fummi Teresa, ved. Spinetta, lire 646,66 — Perrone Tito, fanalista (indennità), L. 1741.

Mesolella Giulia, ved. Ruggiero, L. 1604,33, di cui: a carico dello Stato, L. 191,92; a carico del comune di Caserta, L. 1412,41 — Marignoni Maria, ved. Pergami, L. 1894,33 — Croci Augusto, ispett. genio civ., L. 8000 — Buffolo Raffaela, ved. Rossi, lire 907 — Castellan Lucia, ved D'Esto, L. 353,33 — Iourdan Maria Caterina, ved. Colomba, L. 213,33 — Forte Elisabetta, ved. Lavallo, L. 316,66 — Vesco M. Teresa, ved. Bertagna, L. 255 — Pesce Teresa, ved. Bellini, L. 1003 — Rizzoli Rosa, orfana di Rocco, L. 979.66 — Pecchioli Giuseppe, usciere capo, L. 1565 — Betti Angela, ved. Marchi, L. 6 8 — Ducceschi Alberto, segretario, negativo.

Pensioni militari.

Cacace Emma, ved. Chiminelli, L. 2040 — Proversi Masianello, maggior generale, L. 7392 — Laiolo Gio. Batta, tenente colonnello fanteria, L. 4578 — Zaccariotto Luigi, appuntato RR. carabinieri, L. 349,02 — Golinè Carlo, maresc. fin., L. 1313,06, più L. 52,15 dal comune di Firenze — Leoni Angelo, guardia di città, L. 281,25 — Mengini Camillo, 1° capitano fant., L. 3101 — Cornelli Ildebrando, 1° capitano sussist., L. 3592 — Nucci Ferdinando, ten. colonn. fanteria, L. 4 71 — Fiore Vincenzo, maggiore d'amm., L. 2806 — Pigliafreddo Vittorio, soldato, lire 20 50.

Muzzetta Leonardo, soldato, L. 300 — Sartorello Giuseppe, id. lire 337,50 — Ceracchi Alessandro, guardia carceri, L. 1200 — Ricciulli Alfonso, tenente fanteria, L. 1376 — De Gennaro Francesco, maggior gen., conferma di assegno — Berta Lucia, ved. Bianchetti, L. 98,18 — Marino Giuseppa, ved. Bonafede, L. 202,50 — Berti Celestina, ved. Franceschi, L. 941 — Curti Romildo, capit. fant., L. 2934.

Adunanza del 10 aprile 1918:

Pensioni civili.

Tommasone Giuseppe, cancelliere, L. 2889 — Molinari Luigi, prefetto, L 8000 — Lamia Elvira, orfana di Filippo, L. 993,33 — Angioni Contini Francesco, professore, L. 8900 — Gallini Giovanni, cons. app., L. 6153 — Biancarelli Faustina, ved. Molino, L. 280 — Dalpadullo Luigia, ved. Fiamberti, L. 333,33 — Venti Enrico, archivista, L. 2061 — Nicolai Angelo, farm. mil., L. 2691 — Fraschetti Enrico, uff. di rag., L. 2819 — Carucci Laura, ved. Romagnano (indennità), L. 5805 — Beloch Giulio, prof., L. 6966.

Legnani Giocondo, uff. poste, L. 2549 — Defassi Giuseppe, archivista, L. 3053 — La Rosa Scalia Emanuele, prof., L. 4535 — Cavalletti Vincenzo, archivista, L. 3073 — Baiocchi Francesco, agente imp., L. 3661 — Richiardi Giovanni, brig. poste, L. 1394 — Pizzocaro Marta, ved. Zanardi, L. 492,66 — Panella Francesco, applicato (indennità), L. 2927 — Plaiania Giovanni, magazziniere priv., L. 2566 — Betti Alberto, op. guerra, L. 1000 — Candeliero Michele, economo mag., L. 1950 — Rosada Angela, ved. Rosada, L. 175 — Aitra Rosa, ved. Esposito, L. 220 — Agostini Carolina, ved. Stefanoni, L. 1396 — Pascottini Fosca, ved. Martello, L. 2606,66.

Calamati Eugenia, ved. Rovelli, L. 1506 — Guggia Amalia, ved. Cappello, L. 765,66 — Baldini Giovanna, ved. Pepa, L. 280 — Zambelli Antonia, ved. Rossi (indennità) L. 2137,50 — Bessone Paola, ved. Bessone, L. 521 — D'Angelo Grazia, ved. Rabboni, L. 316 — Todisco Teresa, ved. Prisco, L. 291,66 — Chiapin Pietro, usciere capo, L. 1560 — Magazzini Moderato, id., L. 1287 — Filippone Matteo, segretario, L. 4588 — Salzinelli Angelo, op. guerra, L. 1000 — Racca Bartolomeo, id., L. 832,50 — Macchiarello Emanuele, id., L. 825 — Rizzo Ventura, dir. poste, L. 3710 — Rossi Melchiorre, cancelliere, L. 1200 — Cutillo Rosa, ved. Troise, L. 1840 — Assante Emilia, ved. Rizzo, L. 300.

Giannattasio Maria, ved. Pieri, L. 795,33 — Sarci Anna, ved. Triti, L. 480 — Romolini Angiola, ved. Franci, L. 495,33 — Vetuschi Adelaide, ved. Marsili, L. 800 — Franceschi Antonio, 1° ragioniere L. 3717 — Giannone Maria, ved. Ferrani (indennità), L. 5280 — Marchi Giulia, ved. Bignami (indennità), L. 1787 — Bini Attilio, cancelliere, L. 4840 — Milani Corniani Emilio, intendente di finanza, L. 3173 — Costarelli Giuseppa, ved. Pinacci, L. 1179 — Carrozzini Diego, professore, 1848.

(*Continua*).

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 44, dal 27 ottobre al 2 novembre 1919.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	1	—	2
Campobasso	Larino	1	—	1	—
Catania	Acireale	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Palermo	Corleone	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Sassari	Sassari	—	2	—	2
Torino	Torino	—	2	—	2
		2	13	2	14

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	3
		1	4	1	6

Afta epizootica

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	1	—	1	—
»	Alessandria	2	1	14	12
»	Asti	3	3	6	8
»	Casale Monferrato	5	3	5	8
»	Novi Ligure	1	1	1	2
Ancona	Ancona	2	—	6	—
Arezzo	Arezzo	4	—	9	7
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	2	—
Avellino	Avellino	—	1	—	1
»	S. Ang. Lomb.	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	10	—
»	Bari	3	1	31	3
Belluno	Belluno	2	—	4	1
»	Feltre	4	—	10	1
»	Pieve di Cadore	4	2	12	11

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Benevento	Benevento	2	—	4	1
Bergamo	Bergamo	20	10	55	29
»	Clusone	3	—	3	—
»	Treviglio	13	8	37	23
Bologna	Bologna	33	—	480	75
»	Imola	6	—	99	20
»	Vergato	6	—	125	—
Brescia	Breno	3	—	5	—
»	Brescia	23	4	72	10
»	Chiari	9	—	15	1
»	Salò	6	—	9	3
»	Verolanuova	11	—	30	—
Chieti	Vasto	—	1	—	4
Como	Como	13	1	68	1
»	Lecco	—	1	—	5
»	Varese	5	2	9	3
Cremona	Casalmaggiore	4	1	7	1
»	Crema	—	2	—	2
»	Cremona	3	3	4	4
Cuneo	Cuneo	—	1	—	2
Ferrara	Cento	4	—	59	14
»	Comacchio	3	—	5	1
»	Ferrara	11	—	227	27
Firenze	Firenze	6	4	12	13
»	Rocca S. Casciano	1	—	4	—
»	S. Miniato	3	1	4	1
Forlì	Cesena	2	2	15	4
»	Forlì	5	—	83	10
»	Rimini	5	1	13	11
Genova	Albenga	—	2	—	2
»	Chiavari	1	2	2	3
»	Genova	—	2	—	3
»	Spezia	—	1	—	1
Lecce (*a*)	Gallipoli	3	—	4	—
»	Taranto	2	1	3	1
Livorno	Livorno	—	1	—	7
Lucca	Lucca	11	1	66	38
Macerata	Camerino	2	1	2	6
»	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	35	1	158	96
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	2	—	4	6
»	Massa	—	1	—	1
»	Pontremoli	1	1	2	3
Messina	Patti	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica**				
Milano	Abbiategrasso	3	—	3	—
»	Gallarate	1	2	1	2
»	Lodi	4	1	7	1
»	Milano	8	1	9	3
»	Monza	3	1	5	1
Modena	Mirandola	9	—	165	25
»	Modena	16	—	477	82
»	Pavullo nel Frign.	3	—	15	—
Napoli	Castellammare di St.	3	1	12	1
Novara	Biella	4	4	5	6
»	Novara	15	5	41	63
»	Pallanza	3	—	3	—
»	Vercelli	3	2	9	7
Padova	Padova	64	3	148	42
Palermo	Termini Imerese	1	—	20	—
Parma	Borgo San Donnino	2	3	5	9
»	Borgotaro	1	—	1	—
»	Parma	5	—	11	6
Pavia	Mortara	1	1	1	1
»	Pavia	4	3	9	4
»	Voghera	4	2	4	3
Perugia	Foligno	3	1	6	3
»	Perugia	3	1	19	10
»	Rieti	1	1	4	7
»	Spoleto	—	1	—	9
»	Terni	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	6	—	8	—
»	Urbino	1	—	2	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	14	1	336	17
»	Piacenza	15	1	87	5
Porto Maurizio	San Remo	1	—	2	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	3	—	5	—
»	Potenza	5	—	5	—
Ravenna	Faenza	2	1	15	2
»	Lugo	6	—	79	8
»	Ravenna	2	1	59	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	9	—	30	39
»	Reggio nell'Emilia	11	—	72	19
Salerno	Salerno	3	1	8	3
Siena (*a*)	Montepulciano	7	—	136	17
»	Siena	11	1	36	13
Torino	Ivrea	1	1	3	1
»	Pinerolo	1	—	1	—
»	Susa	1	1	2	1
»	Torino	2	6	3	10
Treviso	Treviso	30	12	6[illegible]	43
Venezia	Chioggia	3	—	43	4
»	Venezia	29	2	236	43

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica**				
Verona	**Verona**	28	1	84	20
Vicenza	**Vicenza**	18	8	110	39
		671	1[illegible]8	4208	1056
	Malattie infettive dei suini				
Arezzo	Arezzo	1	—	1	4
Ascoli Piceno	Ascoli Fermo	3	—	10	—
»	Fermo	3	—	32	5
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	1	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	4	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Vercelli	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	4	—
Sondrio	**Sondrio**	—	2	—	2
		13	4	56	13
	Morva				
Belluno	Feltre	1	—	1	—
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Verona	Verona	1	—	1	1
		3	3	3	4
	Farcino criptococcico				
Caltanissetta (*a*)	**Caltanissetta**	1	—	2	—
Genova	**Savona**	—	1	—	1
Napoli	**Napoli**	—	1	—	1
Piacenza	**Piacenza**	1	—	1	—
		2	2	3	2
	Rabbia				
Bari delle P. (*b*)	**Bari**	2	—	2	—
Lucca	**Lucca**	—	1	—	1
Verona	**Verona**	—	2	—	2
		2	3	2	3
	[illegible]				
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
	[illegible]	[illegible]	—	3	—
Piacenza	[illegible] d'Arda	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
»	Piacenza	4	[illegible]	4	—
		9	—	9	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rogna					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
		4	1	12	1
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore					
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—
Colera dei polli					
Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	13
Arezzo	Arezzo	—	1	—	11
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	1	—	2	—
Ferrara	Ferrara	1	—	4	9
Macerata	Macerata	—	1	—	6
		2	3	6	34

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	13	15	16
Carbonchio sintomatico	4	5	7
Afta epizootica	48	809	5261
Malattie infettive dei suini	10	17	69
Morva	6	6	7
Farcino criptococcico	4	4	5
Rabbia	3	5	5
Morbo coitale maligno	2	9	9
Rogna	4	5	13
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Colera dei polli	5	5	40
Tubercolosi bovina	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—

SVIZZERA

Disposizioni concernenti il servizio veterinario di confine (N. 190).

A datare dal 15 settembre di quest'anno le disposizioni: n. 168 del 17 dicembre 1918, n. 174 del 10 febbraio 1919 e n. 180 del 1° maggio 1919 sono totalmente abrogate. A partire da questa data, l'importazione di animali della specie equina dall'estero, nonchè il commercio degli stessi, non sono più sottoposti a prescrizioni eccezionali sulla polizia sanitaria del bestiame.

Per il transito minuto di confine, invece della disposizione n. 174, entrano nuovamente in vigore le prescrizioni delle disposizioni n. 24 e 34-*d* concernenti il trattamento veterinario a cui sottoporre cavalli, asini o muli che passano il confine svizzero come animali da tiro, da soma o da sella.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 6 al 12 ottobre 1919

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia	Zara	4	—	150	11
Trentino	Ampezzo	3	—	10	2
»	Bolzano	23	—	199	32
»	Borgo	5	—	12	—
»	Bressanone	1	—	3	—
»	Brunico	30	3	303	50
»	Cavalese	10	3	120	53
»	Cles	25	7	427	39
»	Merano	20	—	115	
»	Mezolombardo	5	1	36	6
»	Primiero	8	1	104	1
»	Riva	2	1	4	5
»	Rovereto	8	5	117	11
»	Slandro	27	—	413	4
»	Trento	20	4	123	56
Venezia Giulia	Capodistria	5	—	499	23
»	Gorizia	—	1	—	1
»	Gradisca	2	1	3	4
»	Monfalcone	8	1	27	3
»	Parenzo	8	—	107	26
»	Pisino	4	—	305	—
»	Pola	4	—	41	—
»	Postumia	1	1	3	3
»	Sesana	5	2	63	16
»	Trieste	1	—	2	2
»	Volosca	3	—	113	4
		232	31	3209	352
Rogna.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	3	—
»	Knin	2	—	11	1
»	Zara	2	—	15	—
Trentino	Bolzano	6	—	7	—
»	Borgo	19	—	134	2
»	Mezolombardo	12	—	63	2
»	Riva	8	—	31	—
»	Tione	36	—	140	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	—
»	Gorizia	3	—	16	—
»	Monfalcone	2	—	4	—
»	Pisino	2	—	4	—
»	Pola	3	—	4	—
»	Postumia	5	1	8	1
»	Sesana	5	—	11	—
»	Tarvisio	2	—	5	—
»	Volosca	3	—	37	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Dalmazia	Bencovaz	2	—	31	—
»	Knin	1	—	10	—
»	Sebenico	1	—	24	—
»	Zara	2	1	35	20
		6	1	100	20
Malattie infettive dei suini.					
Dalmazia	Knin	2	—	40	3
»	Zara	2	—	5	—
Trentino	Borgo	1	—	4	—
»	Brunico	—	1	—	1
»	Slandro	—	1	—	1
Venezia Giulia	Longatico	—	1	—	1
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Parenzo	1	—	3	—
		8	3	54	6
Carbonchio ematico.					
Dalmazia	Knin	—	1	—	1
»	Zara	1	—	1	—
		1	1	1	1
Colera dei polli.					
Trentino	Trento	1	—	2	—
Venezia Giulia	Sesana	1	—	4	—
		2	—	6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	26	263	3651
Rogna	17	114	501
Vaiuolo ovino	4	7	120
Malattie infettive dei suini	8	11	60
Carbonchio ematico	2	2	2
Colera dei polli	2	2	6
Carbonchio sintomatico	—	—	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	80.80	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.89	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 5 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 128,19 — Londra 50,27 — Svizzera 236,79 — New York 13,29 — Oro 199,31.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Decreto ministro affari esteri 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1919:

Dichiara utile agli effetti della pensione o dell'indennità il servizio prestato in qualità di impiegato avventizio presso il R. commissariato dell'emigrazione dai funzionari appresso elencati, per il periodo di tempo per ciascuno di essi indicato, previo versamento delle relative ritenute pensioni:

4. Graziaparis cav. uff. Augusto, archivista di 1ª classe, dal 1° settembre 1904 al 31 agosto 1910.
5. Collari cav. Arturo, archivista di 2ª classe, dal 1° gennaio 1902 al 31 agosto 1910.
6. Ferrero cav. Antonio, applicato di 1ª classe, dal 1° gennaio 1903 al 31 agosto 1910.
7. Rebecca Domenico, applicato di 1ª classe, dal 1° marzo 1902 al 31 agosto 1910.
8. De Rosa cav. Giuseppe, applicato di 1ª classe, dal 1° aprile 1902 al 31 agosto 1910.
9. Vitelli cav. Raffaele, applicato di 2ª classe, dal 15 ottobre 1902 al 31 agosto 1910.
10. Ficarelli Adamo, applicato di 2ª classe, dal 1° marzo 1906 al 31 agosto 1910.

Decreto ministro affari esteri 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1919, reg. 12 riposi civili, fol. 8:

De Michelis comm. Giuseppe, vice commissario generale, riconoscimento agli effetti della pensione o della indennità del servizio prestato in attinenza con l'emigrazione negli incarichi e nelle funzioni da esso disimpegnate per il periodo dal 1° gennaio 1902 al 7 giugno 1910, previo versamento delle relative ritenute pensioni.

Decreto ministro affari esteri 25 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1919:

Dichiara utile agli effetti della pensione o dell'indennità il servizio prestato dai funzionari appresso nominati, in attinenza con l'emigrazione, negli incarichi e nelle funzioni da essi disimpegnate limitatamente ai periodi di tempo rispettivamente indicati, previo versamento delle relative ritenute pensioni:

1. Di Palma Castiglione nob. Guglielmo, ispettore dell'emigrazione, dal 1° maggio 1907 al 1° settembre 1911.
2. Pertile cav. uff. Giacomo, ispettore dell'emigrazione, dal 19 settembre 1904 al 15 giugno 1912.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	605558	Togini Giovanni di Stefano, dom. a Edolo, (Brescia). Vincolata	L.	14 —
»	604389 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Giordano Nicolina fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Pizzocaro Eugenia, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como. . . . . Per l'usufrutto: Pizzocaro Eugenia fu Giuseppe, ved. di Giordano Luigi, dom. a Como.	»	73 50
»	197142	Prebenda Parrocchiale di Cividale, comune di Rivarolo Fuori (mandamento di Bozzolo) Cremona, amministrata dall'investito *pro tempore.*		
»	263746	Congregazione di carità di Lugo (Vicenza), fondazione Andrea Nodari	»	297 50
»	276400	Congregazione di carità di Lugo di Vicenza per la Fondazione Andrea Nodari	»	231 —
»	439603	Congregazione di carità di Lugo di Vicenza (Vicenza)	»	14 —
3,50 % (1902)	15069	Beneficio parrocchiale di N. S. Assunta in Balzola (Torino). .	»	161 —
3,50 %	7716	Mensa vescovile di Rieti (Perugia)	»	3710 —
»	85721	Intestata come la precedente.	»	661 50
»	142603	Intestata come la precedente.	»	196 —
»	146651	Intestata come la precedente.	»	10 50
Consolidato 5 % (1917)	84107	Bangrazi Fausto di Filippo, dom. in New-York	»	60 —
Consolidato 5 % (1918)	62690	Zanetti Battistino di Vittorio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bovolone (Verona)	»	665 —
3,50 %	81489	Gaudino Luigi ed Emilia fu Giovanni	»	7 —
3,50 % (1902)	11041 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Comune di Candela (Foggia) . . . . Per l'usufrutto: Sacerdote Lupo Luigi fu Giuseppe, dom. in Candela, quale partecipante della Ricettizia di San Clemente nel Comune titolare.	»	406 —
»	11043 Certificato di nuda propr. e d'usufrutto	Per la proprietà: Comune di Candela (Foggia). . . . . Per l'usufrutto; Sacerdote Cirillo Pasquale fu Francesco, domiciliato a Candela, quale partecipante alla Ricettizia di San Clemente nel Comune titolare.	»	406 —
5 %	57287	Fedele Alberto Ernesto di Vincenzo, dom. in Acerenza (Potenza)	»	325 —
3.50 %	390911	Beneficio Parrocchiale della Chiesa di San Michele dell'Arco in Parma	»	3 50
4,50 %	1708	Pio Legato Bellorti in Albaredo d'Adige (Verona)	»	293 —
»	1709	Congregazione di carità di Albaredo d'Adige (Verona)	»	42 —
»	1710	Pio Legato Gennari in Albaredo d'Adige (Verona) . . . . . . , Amministrato dalla locale Congregazione di carità. Vincolata.	»	1362 —
3,50 %	153456	Beneficio parrocchiale di San Tomio, comune di Malo (Vicenza)	»	3 50
»	280809	Beneficio parrocchiale di Santomio in Malo (Vicenza)	»	14 —
»	531326	Beneficio parrocchiale di San Tomio di Malo (Vicenza)	»	3 50
»	706557	Beneficio parrocchiale di San Tomio di Malo (Vicenza)	»	7
»	712571	Beneficio parrocchiale di San Tomaso in San Tomio di Malo (Vicenza)	»	3 50

Roma, 31 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

DISTINTA delle n. 297 obbligazioni e 69 frazioni di obbligazioni del prestito ex-pontificio 11 aprile 1866 - **Blount** - acquistate per l'ammortamento al 1° aprile 1919 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato), i cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

N. 297 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna

Numero dell'Obbligazione Dal	al	Quantità
548	—	1
2425	2426	2
3458	—	1
4349	—	1
5730	5733	4
5767	5772	6
6662	6663	2
9975	—	1
10067	—	1
12653	—	1
12791	—	1
13057	—	1
13215	—	1
15439	15440	2
16686	—	1
17463	—	1
17758	17759	2
20928	—	1
21163	—	1
21968	—	1
21995	—	1
22160	—	1
22436	—	1
22470	—	1
22645	22646	2
23225	23226	2
23335	—	1
23696	23698	3
23733	23734	2
23845	23846	2
24150	—	1
24155	24156	2
24498	—	1
24553	24555	3
24557	—	1
25268	—	1
25270	—	1
25290	25295	6
25300	—	1
25334	25337	4
25714	—	1
25800	—	1
25802	—	1
26161	26163	3
26348	—	1
27113	—	1
27142	27149	8
27258	27262	5
28399	28400	2
28667	—	1
29342	29343	2
29415	29419	5
29424	29426	3
29506	29507	2
29784	—	1
29835	28836	2
30148	—	1
30578	30579	2
30963	—	1
31362	31363	2
32805	—	1
32970	—	1
33203	—	1
33930	—	1
34243	—	1
36413	—	1
36540	—	1
39012	—	1
40140	—	1
42740	42741	2
43728	—	1
44249	44250	2
45336	—	1
45537	45538	2
46983	—	1
48090	—	1
50414	—	1
50540	—	1
50941	—	1
51694	—	1
53480	—	1
61006	—	1
61057	—	1
61484	—	1
63331	63333	3
64273	—	1
69695	—	1
69903	69904	2
70836	—	1
72280	—	1
73920	—	1
73923	73925	3
73986	—	1
74751	—	1
74781	—	1
74787	—	1
75100	—	1
77473	—	1
77959	—	1
79498	—	1
81642	—	1
84603	—	1
84615	—	1
84813	—	1
85532	85533	2
85907	—	1
87066	—	1
87121	—	1
87322	87324	3
87875	—	1
89134	—	1
89470	89479	10
90241	90243	3
90362	—	1
91287	91288	2
93232	—	1
94754	94755	2
94983	—	1
95552	—	1
95793	—	1
95797	—	1
99254	—	1
99402	—	1
99770	99772	3
100352	—	1
101271	—	1
101278	—	1
101302	—	1
101534	101535	2
101560	—	1
103800	—	1
104186	104187	2
104216	—	1
104579	—	1
104626	—	1
105165	—	1
105170	—	1
105224	—	1
105952	—	1
107120	—	1
107346	107348	3
107352	107355	4
107359	107360	2
107521	—	1
107679	—	1
108480	—	1
108482	108491	10
108494	108496	3
108499	—	1
109379	109381	3
109387	109388	2
109390	—	1
109418	109419	2
109569	—	1
109819	—	1
109821	—	1
110105	110106	2
110803	—	1
110806	110814	9
110832	110834	3
110850	—	1
110951	—	1
110953	110954	2
111214	—	1
111216	111227	12
112903	—	1
114220	—	1
114815	—	1
116377	116378	2
116559	—	1
		297

N. 69 frazioni di obbligazioni del capitale di L. 125 ciascuna

Dal	al	Serie	Quantità
92073	—	B	1
92093	—	C	1
92122	—	B	1
92189	—	B	1
92236	—	C	1
92308	—	B	1
92314	—	C	1
92382	—	B	1
92385	—	C	1
92407	—	B	1
92411	—	B	1
92637	—	B	1
92906	—	D	1
92910	—	C	1
93043	—	C	1
93049	—	A	1
93375	—	C	1
93419	—	B	1
93427	—	B	1
93437	—	B	1
93441	—	B	1
93446	—	B	1
93450	—	B	1
93458	93459	B	2
93969	—	A	1
94025	—	A	1
94034	—	D	1
94042	—	D	1
94061	—	D	1
94103	—	D	1
94177	—	C	1
94225	—	B	1
94275	94276	C	2
94293	—	C	1
95027	95028	A	2
95072	—	C	1
95097	—	C	1
95155	—	D	1
95165	95167	A	3
95171	—	C	1
96186	—	A	1
96209	—	D	1
96249	—	B	1
86250	—	C	1
97176	—	A	1
97193	—	B	1
97224	—	C	1
97350	—	C	1
97416	—	D	1
97430	97431	A	2
97628	—	A	1
97838	97839	B	2
97841	97843	B	3
97846	97849	B	4
97890	—	C	1
97929	—	C	1
97959	—	C	1
			69

Il capo divisione: DIMA.
Il direttore generale: GARBAZZI.
Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti: PEDRAZZOLI

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduta la legge 8 luglio 1906, n. 321, con cui fu istituito il Regio Politecnico di Torino, e il regolamento relativo;

Vedute le deliberazioni 13 e 14 ottobre 1919 dei Consigli didattico e di amministrazione del R. Politecnico predetto;

Veduto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il parere del Consiglio superiore di istruzione pubblica;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di tecnologia mineraria nel R. Politecnico di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2,00 entro novanta giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera e in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato e sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso cui prende parte.

Per i provvedimenti da adottarsi in conseguenza del presente decreto si seguiranno le norme stabilite del precitato decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1652.

Roma, 18 dicembre 1919.

Il ministro: BA 'CELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2195, che, in deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625, autorizza il ministro dell'industria, commercio e lavoro a coprire, con speciali norme e nel limite di 3[4 i posti vacanti nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Ritenuto che nel ruolo organico suddetto sono attualmente vacanti 26 posti di R. verificatore metrico di 6ª classe;

Ritenuto che tre posti di aspiranti al corso di tirocinio per il conseguimento della nomina a verificatore di 6ª classe dovranno essere riservati ai vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale 19 marzo 1914, n. 3702, non assunti ancora in servizio;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a 16 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non inferiore a sei mesi, per il conseguimento della nomina a R verificatore di 6ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, con l'annuo stipendio di L. 3800, oltre l'indennità caro-viveri concessa con provvedimento di carattere transitorio ed i miglioramenti economici che conseguiranno dall'attuazione dei ruoli aperti.

Art. 2.

I concorrenti, non più tardi del 29 febbraio 1920, dovranno far pervenire al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale per l'industria) la domanda in carta bollata da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del loro domicilio.

La domanda sarà corredata dei seguenti documenti debitamente vidimati ai sensi di legge:

a) fede di nascita (legalizzata dal presidente del tribunale dalla quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo e non superato il trentacinquesimo anno d'età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico, di data non anteriore a quella del presente decreto (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) dal quale risulti che l'aspirante sia di costituzione fisica sana e robusta;

d) certificato comprovante l'adempimento alle disposizioni della legge sul reclutamento;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

Per coloro che trovinsi attualmente in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto stesso;

f) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) attestato di licenza conseguita in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo, Istituto tecnico, scuola media di commercio, scuola media industriale, scuola mineraria) da esibirsi in originale od in copia autentica, legalizzata, corredato del certificato dei punti riportati nelle singole materie di esame;

h) ogni altro titolo utile per la classificazione dei concorrenti.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*) e *f*).

I candidati che, scaduti i termini utili, non abbiano prodotto direttamente al Ministero tutti i documenti prescritti, ovvero abbiano prodotto documenti non regolari, non saranno ammessi al concorso.

È esclusa, in ogni caso, la facoltà di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni anche dello Stato, per altri concorsi o per qualsiasi altro fine

Art. 3.

L'esame dei titoli e la formazione della graduatoria dei concorrenti saranno devoluti ad una apposita Commissione ministeriale.

La graduatoria sarà fatta in base al titolo di studio richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti pel conseguimento di siffatto titolo, con particolare riguardo ai punti ottenuti negli esami sulle seguenti materie: matematica, fisica e chimica;

2° al risultato di concorsi precedenti per impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

3° al servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

4° ad ogni altro titolo che il concorrente credesse di produrre.

A parità di merito saranno preferiti coloro che a mezzo di certificati rilasciati dall'autorità militare competente, comprovino di aver prestato servizio militare come combattenti ed, in modo speciale, quelli fra i medesimi che risultino insigniti di medaglie al valore o di altra speciale attestazione di merito di guerra.

Art. 4.

I primi 16 candidati nell'ordine della graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione, riconosciuti fisicamente idonei a norma delle disposizioni dell'articolo seguente, saranno dichiarati vincitori del concorso. Essi non acquisteranno altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio teorico-pratico non inferiore a sei mesi che sarà effettuato a Roma, presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi nei termini da stabilirsi in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 5.

La visita medica di controllo sarà fatta dopo la formazione della graduatoria dei concorrenti, in Roma, dove i candidati dovranno recarsi, a proprie spese, nel giorno che sarà fissato dal Ministero.

La mancata presentazione nel termine assegnato farà decadere i candidati dal diritto all'ammissione al tirocinio.

La visita sarà fatta dall'autorità militare che escluderà quelli fra i concorrenti che non rispondessero esattamente alle condizioni fisiche indicate al comma *c)* dell'art. 2 o, comunque, non risultassero pienamente soddisfacenti.

Art. 6

Ciascun concorrente ammesso al tirocinio teorico-pratico e che lo frequenti regolarmente e con profitto godrà dell'assegno mensile lordo di lire 200 per tutta la durata del tirocinio stesso.

Art. 7.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi, terranno ciascuno un registro nel quale risultino regolarmente inscritte le classificazioni riportate da ciascun tirocinante durante il tirocinio nelle prove a cui ogni concorrente dovrà essere sottoposto dagli insegnanti medesimi. Ogni insegnante dovrà, alla fine di ciascun mese, assegnare ai tirocinanti la classificazione da attribuirsi per la condotta e far la media dei punti di merito conseguiti durante il mese. Il direttore dell'Ufficio centrale metrico trascrive le classificazioni sulla condotta e le medie mensili in apposito prospetto il quale, firmato dai singoli insegnanti, è da esso trasmesso al Ministero.

Art. 8.

I tirocinanti che, al termine di ogni bimestre, non avessero riportato almeno 9 punti in condotta nelle classificazioni mensili, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta degli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati deficienti e di due membri delegati dalla Commissione superiore metrica sottoporrà ad una prova speciale sulle materie insegnate, al termine di ogni bimestre quei tirocinanti che non abbiano ottenuto, nelle classificazioni mensili, la sufficienza espressa in 7 punti in profitto per ciascuna materia.

Art. 9.

I candidati i quali, negli esperimenti cui verranno sottoposti dalla Commissione di cui al precedente articolo, non riportassero almeno 7 punti su ogni materia di studio, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 10.

Alla fine del tirocinio teorico-pratico, i candidati che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere, davanti alla Commissione superiore metrica, l'esame di idoneità sulle materie insegnate, giusta l'art. 25 (1° comma) del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

I candidati non dichiarati idonei all'esame finale e quelli che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di sostenerlo, non hanno diritto di ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei saranno classificati per ordine di merito ed in tale ordine saranno nominati verificatori di sesta classe. Avranno però la precedenza nella nomina i vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale 19 marzo 1914, n. 3702, non assunti ancora in servizio, che abbiano superato, coi nuovi concorrenti, gli esami d'idoneità al termine del tirocinio.

Nel formare l'ordine di classificazione sarà tenuto conto anche della media dei punti riportati nel profitto durante il tirocinio.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 dicembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

L'AMBASCIATORE DI FRANCIA
sulle rivelazioni del principe Sisto

ROMA, 6. — L'Ambasciatore di Francia, in conformità alle analoghe istruzioni ricevute dal suo Governo, comunica:

« Le narrazioni pubblicate da alcuni giornali dei passi fatti dal principe Sisto di Borbone, in seguito alle iniziative di pace dell'Imperatore Carlo d'Austria, nel marzo ed aprile 1917, attribuiscono al presidente della repubblica francese ed al Governo francese del 1917, nei riguardi dell'Italia, apprezzamenti interamente inesatti.

Quelle narrazioni sono state fatte in base a telegrammi che riproducono in forma incompleta le note del principe Sisto, e quelle note stesse, tali almeno quali sono state pubblicate, non rendono, in ciò che concerne l'Italia, nè il pensiero nè le parole del signor Poincaré.

Esse indicano tuttavia di per se stesse, e con ragione, che fino dalla prima visita che il principe ebbe a fargli, il 5 marzo 1917, il signor Poincaré gli dichiarò nettamente: « La Francia non può trattare una pace separata con l'Austria al di fuori dell'Italia ».

La verità è che sin dal principio il principe aveva chiesto al presidente della Repubblica un segreto assoluto.

Il presidente gli rispose immediatamente che egli era costretto a prevenirne non soltanto il proprio governo, ma l'Italia, l'Inghilterra e la Russia; e soggiunse, come è detto nelle note del principe, che egli poteva avere piena fiducia nel Re Vittorio Emanuele e nell'on. Sonnino, allora ministro per gli affari esteri.

Nel secondo colloquio del principe col presidente, l'8 marzo, il signor Poincaré ricordò nuovamente che l'Italia avrebbe avuto delle condizioni da porre, e le note del principe Sisto riferiscono anche ciò.

In nessun momento, dunque, è venuto in animo nè al signor Poincaré nè al Governo francese, di nascondere qualsiasi cosa all'Italia. Il Governo della Repubblica ed il presidente hanno, al contrario, riservato sempre i diritti dell'Italia, e ciò beninteso nei termini più amichevoli per un paese alleato.

Non soltanto il signor Ribot, d'accordo col presidente della Repubblica, prevenne a San Giovanni di Moriana l'Italia delle inizia

tive austriache, ma poco tempo dopo egli comunicò all'on. Sonnino la lettera stessa dell'Imperatore.

Infatti, del resto, se il Governo francese non diede alcun seguito alle proposte di cui era oggetto, esso lo fece per lealtà nei riguardi dell'Italia e per conformarsi ai suoi desideri.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, accompagnato dal generale Cittadini, aiutante di campo, dall'ammiraglio Biscaretti e dal colonnello Del Buono, ha visitato l'altro ieri l'ospedale militare del Celio.

Ricevuto dal personale direttivo e sanitario, il Sovrano percorse i vari padiglioni, intrattenendosi spesso coi degenti e coi medici curanti.

Il Sovrano, lasciando l'ospedale, espresse la sua augusta soddisfazione per la visita compiuta, ed ebbe parole d'elogio per l'ordine e le cure del sanitario ricovero.

S. A. R. il Duca d'Aosta è giunto ieri, a Roma, proveniente da Torino.

Notizie infondate. — Alcuni giornali hanno pubblicata la notizia che gli ambasciatori Bonin-Longare ed Imperiali sarebbero sostituiti presso i Governi francese e britannico.

Tale notizia è assolutamente infondata.

Per il prestito nazionale. — A Genova, la Banca Ligure, Istituto delle organizzazioni operaie cooperative genovesi, presieduta dall'on. Canepa, ha sottoscritto al prestito per un milione.

I Consigli d'amministrazione delle Società di navigazione Lloyd Sabaudo e Marittima italiana, riunitisi lunedì scorso, hanno deliberato di concorrere al nuovo prestito nazionale rispettivamente per L. 20.000.000 e 5.000.000.

La Società assicurazioni generali di Venezia, unitamente alle società affiliate Anonima italiana di assicurazione contro gli infortuni di Milano, ed Anonima italiana di assicurazioni contro la grandine di Milano ha deliberato di sottoscrivere al nuovo prestito nazionale la somma complessiva di ventun milione di lire.

TELEGRAMMI "STEFANI"

CORK (Irlanda), 4. — Nella notte di sabato e domenica un centinaio di Sinn Feiners hanno assalito l'ufficio di polizia in una località dei dintorni di Cork. Sei agenti, che erano di servizio, hanno dovuto arrendersi dopo avere opposto per quattro ore una ostinata resistenza.

I Sinn Feiners hanno saccheggiato i locali e, dopo essersi impadroniti di vari oggetti, hanno fatto saltare l'edificio con la dinamite, dopo di che si sono ritirati.

Nessuno di essi è stato arrestato e nessun agente è rimasto ferito.

PARIGI, 5. — Loucheur, Dutasta e von Lersner hanno avuto ieri un colloquio durante il quale è stata nuovamente discussa la base di valutazione del materiale galleggiante tedesco reclamato a titolo di compenso per la distruzione della flotta tedesca a Scapaflow.

La conferenza ha condotto ad un nuovo progresso dei negoziati, progresso sul quale il Consiglio supremo sarà chiamato a discutere domattina, sotto la presidenza di Clémenceau.

PARIGI, 5. — L'on. Nitti e l'on. Scialoja, accompagnati dal marchese della Torretta, sono partiti per Londra alle ore 10,20.

LONDRA, 5. — L'on. Nitti accompagnato dall'on. Scialoja è arrivato a Charing Cross alle ore 20.

Lloyd George, lord Curzon, l'ambasciatore d'Italia con il personale dell'Ambasciata e il console generale d'Italia si trovavano alla stazione.

L'on. Nitti e Lloyd George hanno scambiato una cordiale stretta di mano.

PRAGA, 3. — Il presidente della Repubblica, Masaryk, ha inviato ai Re d'Italia, d'Inghilterra e dei belgi, al reggente di Serbia ed ai presidenti della Repubblica di Francia e degli Stati Uniti telegrammi di auguri per il capo d'anno, esprimendo la speranza di vedere svilupparsi relazioni di amicizia con gli Stati alleati e di veder prosperare un lavoro pacifico.

Nel telegramma al Re d'Italia si dice:

« Sire, permettetemi di presentare, a nome del popolo ceko-slovacco, a Vostra Maestà, i miei migliori voti che io formulo per Voi e per la Vostra nazione il primo giorno del nuovo anno.

Colgo tale occasione per rinnovare a Vostra Maestà l'espressione di profonde simpatie di cui è animata la nazione ceko-slovacca verso la Vostra nazione, simpatie che, nel grande periodo operoso di pace, renderanno, ne sono fermamente persuaso, più profonde e più intime le nostre relazioni economiche ed intellettuali ».

PARIGI, 5. — Il testo della formula approvata dal Consiglio supremo sulla soluzione della questione dei compensi per la distruzione della flotta a Scapa Flow è stato comunicato nel pomeriggio a von Lersner.

L'accordo con i delegati tedeschi è stato raggiunto definitivamente.

In base a questa formula nulla si oppone alla ratifica del trattato, e le misure necessarie per la messa in vigore del trattato sono assicurate.

In massima lo scambio della ratifica è stato fissato per sabato 10 gennaio nel pomeriggio.

PARIGI, 5. — Ieri sera nei saloni dell'ambasciata per iniziativa e sotto il patronato dell'ambasciatore conte Bonin Longare e della contessa Bonin Longare, ha avuto luogo una magnifica festa a beneficio dell'Orfanotrofio italiano degli orfani di guerra e della Società italiana di Parigi. Vi hanno partecipato i membri del mondo diplomatico con le loro signore, un gran numero di italiani della colonia con le loro famiglie e molte notabilità francesi.

PARIGI, 5. — Ieri alla Sorbona ha avuto luogo una solenne manifestazione organizzata dal gruppo « Arte ed azione » in onore dell'Italia.

L'anfiteatro era gremito. Si notavano molte notabilità italiane e francesi.

Edmondo Perrier, dell'Accademia delle scienze, che presiedeva la seduta, ha pronunciato un discorso applauditissimo mettendo in rilievo il valore e l'aiuto portato dall'Italia agli alleati.

Il pubblicista Duliani ha fatto poi una conferenza sugli sforzi compiuti durante la guerra dalla marina italiana.

Guy Felix Fontenaille ha ricordato con commoventi parole le peripezie dell'intervento italiano.

PALERMO, 6. — In occasione della nascita di Francesco Crispi, oggi, nel grande salone della Società di storia patria, gremitissimo di autorità, di notabilità e di signore, e alla presenza della principessa di Linguaglossa, figlia di Crispi, il presidente della Società, Sansone, ha pronunziato una conferenza dal titolo: « La Giustizia del Tempo », nella quale ha glorificato il grande statista italiano.

L'oratore, spesso interrotto da applausi, è stato alla fine vivamente acclamato.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*